

Guida Modulo DUA

Dichiarazione autocertificativa unica

IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

La DUA rappresenta la dichiarazione autocertificativa unica che deve essere resa dall'interessato, impresa o cittadino, che attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell'intervento. La dichiarazione deve essere corredata, laddove necessario degli elaborati progettuali, della dichiarazione asseverativa di conformità del progetto alla normativa applicabile, resa da un tecnico abilitato all'esercizio della professione.

Con la presentazione della DUA il richiedente individua inoltre il procedimento unico cui è soggetto l'intervento. I procedimenti possono essere:

- Autocertificazione a 0 giorni (comprendente i casi di sanatoria autocertificata)
- Autocertificazione a 20 giorni
- Conferenza di servizi
- Accertamento di conformità.

La DUA potrà riguardare:

- il procedimento riguardante un intervento edilizio ad iniziativa di un privato cittadino;
- il procedimento inerente l'esercizio di un'attività produttiva, con o senza intervento edilizio, e tutti gli adempimenti relativi a successive variazioni intervenute durante la vita dell'impresa.

IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

Non deve essere presentata solo:

- per le dichiarazioni di agibilità (per cui è sufficiente l'apposito modello);
- per gli interventi di edilizia libera per i quali non siano necessari altri atti di assenso (per i quali si presenta il modello F13);
- per la cessazione di attività produttive (per cui è sufficiente il modello C6);
- per adempimenti minori (per cui è sufficiente il modello C5)
- per il collaudo (per cui è sufficiente l'apposito modello);
- per alcuni modelli F, che costituiscono moduli a sé stanti, laddove indicato nel frontespizio, quali ad es. F3 (inizio e fine lavori), F4 (Comunicazione vendite straordinarie), F8 (Comunicazione vendite straordinarie), F9 (Integrazione e sostituzione di documenti), F10 (Variazioni del titolare del titolo abilitativo), F17 (Commercio per apparecchi automatici), F18 (Comunicazione trasporto carburanti in recipienti mobili), F25 (Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e di sanse umide).

QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?

La presentazione della dichiarazione determina, in base ai presupposti che emergono dalla compilazione:

Guida Modulo DUA

Dichiarazione autocertificativa unica

- a) l'avvio di un procedimento in autocertificazione a 0 giorni
- b) l'avvio di un procedimento in autocertificazione a 20 giorni;
- c) l'avvio di un procedimento in Conferenza di Servizi per acquisire il provvedimento unico per l'effettuazione dell'intervento.
- d) l'avvio dei procedimenti previsti dalle norme settoriali, in caso di accertamento di conformità di interventi edilizi

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?

Trasmissione al SUAPE competente per territorio del modello DUA, di tutti i modelli e gli elaborati documentali e di progetto che completano la pratica.

QUAL È IL TERMINE DI VALIDITÀ DEL TITOLO ABILITATIVO?

Dipende dalle singole normative settoriali.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI

0. INTESTAZIONE

Inserisci il nome del comune dello Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia presso il quale si presenta la documentazione.

1. DATI DELL'INTERESSATO

In tale sezione devono essere indicati, con la massima precisione, i dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione autocertificativa. Esso potrà coincidere, a seconda dei casi, con il proprietario dell'immobile o altro soggetto avente titolo ad intervenire sull'immobile stesso, con il titolare dell'esercizio produttivo ecc.. Si raccomanda, in particolare, la compilazione dei campi relativi ai recapiti (indirizzo postale, telefono, fax, e-mail), onde consentire agli uffici di poter contattare l'interessato.

Qualora vi fossero più soggetti che rendono in maniera solidale la dichiarazione autocertificativa, nella sezione 1 dovranno essere indicati i dati relativi al primo firmatario, mentre i dati degli ulteriori dichiaranti dovranno essere riportati nel modulo F1 (come indicato nel successivo quadro 8).

Deve sempre essere indicato un indirizzo PEC di riferimento. In assenza di tale dato, la pratica non è ricevibile.

Al quadro 1.1 deve essere riportata una descrizione sintetica e riepilogativa che individui l'oggetto della pratica, come ad esempio *"realizzazione di un edificio destinato ad albergo"*, *"apertura esercizio di vicinato non alimentare"*, *"ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso da magazzino a commerciale ed avvio attività di un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande"*, e simili.

2. UBICAZIONE DELL'INTERVENTO

In tale sezione devono essere indicati i dati relativi all'ubicazione dell'intervento o dell'attività. In caso di pratiche relative all'esercizio dell'attività, occorre indicare il luogo nel quale si svolge l'attività e non la sede legale dell'impresa (che deve essere invece indicata al quadro 1), ovvero precisare se si tratta di un'attività delocalizzata (svolta in forma itinerante, online o con altre modalità).

Dai dati inseriti dovrà evincersi in maniera chiara ed univoca dove viene svolta l'attività o l'intervento oggetto della pratica. In particolare, in caso la DUA riguardi un'attività produttiva, nel **quadro 2.1** deve essere riportata l'esatta denominazione presente nell'insegna dell'esercizio ovvero il nome con il quale è conosciuta l'attività.

3. PROPRIETÀ E DISPONIBILITÀ DELL'IMMOBILE

In tale sezione, che deve essere compilata solo per gli interventi e le attività ubicate in un preciso luogo, devono essere indicati i dati relativi alla proprietà degli immobili interessati.

Qualora il proprietario dei locali coincida con il soggetto indicato al quadro 1, sarà sufficiente barrare l'apposita casella, non essendo necessario riportare i relativi dati negli spazi successivi.

Il **quadro 3.1** dovrà essere compilato nel caso in cui il proprietario dei locali sia una persona fisica, mentre il **quadro 3.2** dovrà essere compilato qualora la proprietà sia in capo ad una persona giuridica.

Nel **quadro 3.3** dovrà essere obbligatoriamente barrata la dichiarazione presente e indicato il titolo attraverso il quale il soggetto dichiarante, indicato al quadro 1, ha la disponibilità dei locali (proprietà, contratto di locazione, comodato, ecc.), con gli estremi di registrazione dell'atto con cui esso è stato acquisito.

4. DETTAGLI DEL PROCEDIMENTO – PROFILI EDILIZI

In tale sezione devono essere indicati i dati relativi all'intervento proposto, rispetto ai profili edilizi.

Dovrai rispondere sempre alla domanda posta nel **quadro 4.1**, dalla quale si evince se siano previsti profili edilizi di qualsiasi tipo (lavori edili, cambi di destinazione d'uso, interventi di modifica di edifici o del territorio di qualsiasi natura).

In caso negativo (ovvero per pratiche riferite solo all'esercizio di attività e non comportanti alcun profilo edilizio) occorre barrare "NO" e completare la sezione **4.1.1 o 4.1.2**; si potrà quindi andare direttamente al quadro 5.

In caso positivo, occorre barrare "SI", selezionare la dichiarazione posta accanto al "SI" e compilare i **quadri 4.2, 4.3 e 4.4**.

Al **quadro 4.2** occorre indicare una sola delle tipologie d'intervento edilizio previste; nella colonna destra viene suggerito il modello di riferimento tra A1 (per interventi edilizi soggetti a permesso di costruire a SCIA o per interventi di miglioramento del patrimonio edilizi esistente) ed F13 (interventi di edilizia libera). Per maggiori chiarimenti sulla tipologia di intervento edilizio, vedi la successiva sezione "*Per Saperne di più*".

Al **quadro 4.3** è necessario riportare, in sintesi ma con sufficiente chiarezza ed esaustività, una descrizione dei lavori edilizi che si intendono realizzare.

Al **quadro 4.4** occorre indicare se nell'immobile oggetto di intervento è in esercizio un'attività, e in caso affermativo se è prevista o meno la sua sospensione durante i lavori edilizi. In caso di attività che non vengano sospese, è necessario illustrare nel dettaglio tutte le cautele che verranno seguite per garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti durante i lavori edilizi, al fine di disporre gli opportuni controlli.

5. DETTAGLI DEL PROCEDIMENTO – PROFILI D'IMPRESA

In tale sezione devono essere indicati i dati relativi all'intervento proposto, rispetto ai profili riguardanti l'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Dovrai rispondere sempre alla domanda posta nel **quadro 5.1**, dalla quale si evince se la pratica preveda l'esercizio di un'attività imprenditoriale o professionale di qualsiasi tipo.

In caso di risposta negativa si passa direttamente al **quadro 6**, mentre in caso di risposta affermativa è necessario compilare tutte le sezioni successive.

Al **quadro 5.2** dovrai indicare la specifica finalità della DUA rispetto all'esercizio dell'attività. Occorre indicare a quale momento della vita dell'impresa ci si riferisce (*apertura, subingresso, trasferimento, variazioni, ecc.*). A seconda della scelta effettuata, nella colonna di destra viene suggerito il modello "C" che deve essere compilato.

Al **quadro 5.3** devono essere riportati i dati del titolare dell'esercizio produttivo. Qualora lo stesso soggetto coincida con quello indicato al quadro 1, è sufficiente barrare l'apposita casella; qualora sia un soggetto diverso, è necessario riportarne i dati sul **modello F1** e cointestare la pratica; qualora infine la DUA si riferisca ad un intervento edilizio e non sia noto il soggetto che successivamente eserciterà l'attività produttiva nell'immobile, occorrerà barrare l'apposita casella (l'esercente non è noto).

6. DETTAGLI DELL'ATTIVITÀ

In questo quadro ci sono tre opzioni alternative, di cui almeno una obbligatoria:

1. La prima opzione si riferisce al caso in cui **la DUA abbia ad oggetto un intervento edilizio con destinazione non produttiva**, realizzato da e per conto di **imprese edili/immobiliari o di privati cittadini**;
2. La seconda opzione si riferisce al caso in cui **la DUA abbia ad oggetto una specifica attività da esercitare, o a un intervento edilizio funzionale all'esercizio attuale o futuro di un'attività ben individuata**. Occorre quindi selezionare successivamente nell'apposita sezione B la tipologia di attività svolta.

La colonna di destra della sezione B suggerisce il modello "B" che deve essere compilato per le pratiche relative all'esercizio dell'attività, a seconda della scelta effettuata (Attenzione: non è comunque necessario allegare il modello "B" per le pratiche relative agli interventi edilizi).

È necessario, inoltre, anche compilare il campo libero dove dev'essere descritta per esteso e nel dettaglio l'attività svolta (*es. esercizio di vicinato non alimentare, laboratorio artigiano per la produzione di dolci tipici, bar-ristorante, ecc.*). La compilazione di tale sezione è sempre

Guida Modulo DUA

Dichiarazione autocertificativa unica

obbligatoria quando la dichiarazione autocertificativa riguarda l'esercizio di un'attività imprenditoriale.

3. La terza opzione si riferisce al caso in cui **si intenda costruire o comunque intervenire su un immobile del quale si indica genericamente la destinazione d'uso desiderata, ma non si conosce nel dettaglio la tipologia di attività che vi verrà effettivamente esercitata.**

Tale prassi è altamente sconsigliata, in quanto la mancata indicazione di una precisa attività d'impresa impedisce di poter verificare i requisiti specifici che devono essere posseduti dall'impianto produttivo per consentirne la messa in esercizio, e fornire così la certezza dell'investimento che si va a realizzare per la sua edificazione. In tali casi, ma comunque obbligatoriamente quando la compilazione dei riquadri relativi al tipo di attività non sia esaustiva, è necessario compilare la sezione C e barrare la dichiarazione liberatoria ivi contenuta. Essa, evidentemente, non dovrà essere selezionata per tutte le dichiarazioni autocertificative relative all'esercizio dell'attività.

7. TIPOLOGIA DEL PROCEDIMENTO

La corretta compilazione di questa sezione è di fondamentale importanza ai fini della validità della dichiarazione autocertificativa. In essa, infatti, dovrà essere indicato il tipo di procedimento che viene avviato con la dichiarazione stessa: dal dato inserito si dovrà evincere se la l'autocertificazione valga in sostituzione del provvedimento autorizzatorio (ed inoltre, se vale sin dalla sua accettazione o se la sua efficacia è differita di venti giorni), ovvero se sia necessario attendere un provvedimento finale, in quanto il procedimento comporta la necessità di convocare una Conferenza di Servizi o un procedimento per Accertamento di Conformità secondo quanto previsto dalle norme settoriali.

E' obbligatorio barrare un solo caso fra quelli contemplati.

1. **L'autocertificazione a 20 giorni** riguarda le dichiarazioni autocertificative che consentono la realizzazione dell'intervento dopo venti giorni dalla presentazione della pratica. Alla luce delle normative vigenti, tale fattispecie è limitata ai soli casi di interventi edilizi soggetti a permesso di costruire secondo la normativa vigente e per quelli soggetti alla procedura abilitativa semplificata, di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, per i quali non vi siano valutazioni discrezionali;
2. **L'autocertificazione a 0 giorni** riguarda i procedimenti più semplici, in cui l'intervento può essere realizzato sin dalla data di presentazione della pratica stessa. Ciò accade quando la DUA riguarda esclusivamente l'esercizio dell'attività e non prevede valutazioni tecniche discrezionali (LR 24/2016, art.34), quando vi sia una norma vigente che prevede, anche implicitamente, la validità immediata della comunicazione all'Amministrazione, ma anche per gli interventi (anche edilizi) rientranti nel campo di applicazione della SCIA di cui all'art. 19 della Legge n° 241/1990.

Guida Modulo DUA

Dichiarazione autocertificativa unica

3. **La sezione 7.3** riguarda i casi in cui è prevista la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 37, della L.R. 24/2016. Tale procedura è ammissibile solo nei casi di discrezionalità espressamente indicati nell'Allegato B alla Delibera del 28 febbraio 2017, n. 11/14.
E' pertanto necessario barrare la dichiarazione *"Il sottoscritto è consapevole che l'intervento/attività oggetto della presente DUA potrà essere avviato solamente previa acquisizione di provvedimento favorevole ad esito della Conferenza di Servizi"* e riportare nel campo libero posto alla fine della sezione una breve nota che individui la motivazione per cui viene richiesta la convocazione della conferenza di servizi, in riferimento agli aspetti contrassegnati nel sovrastante elenco.
4. La quarta sezione riguarda i casi che comportano la necessità di una sanatoria di opere edilizie eseguite in assenza o in difformità dal titolo abilitativo. Il SUAPE in tal caso coordina gli uffici coinvolti, i quali operano secondo quanto previsto dalle norme settoriali.

8. ALTRI INTESTATARI DELLA DICHIARAZIONE AUTOCERTIFICATIVA

In questa sezione dovrai specificare se il soggetto indicato al quadro 1 è l'unico intestatario della DUA, ovvero se vi sono uno o più co-intestatari, indicandone il numero totale.

Quando ci si trova di fronte ad una pratica presentata da più soggetti, ognuno di essi (tranne il primo intestatario) dovrà compilare il modello F1 e sottoscrivere digitalmente la DUA stessa (anche mediante procura).

9. NOTE

In questa sezione possono essere riportate tutte le note e le informazioni che non trovano spazio negli ulteriori quadri del modello di dichiarazione autocertificativa, per illustrare ulteriori specifiche e dettagli dell'intervento da realizzare.

10. DICHIARAZIONI FINALI

La corretta compilazione del quadro 10 è di fondamentale importanza per la ricevibilità della dichiarazione autocertificativa. Ti raccomandiamo, in particolare, di fornire una risposta a tutte le domande.

In ogni sezione del quadro esiste la possibilità di barrare la casella *"Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito"* con un campo nel quale è possibile riportare gli estremi dei titoli abilitativi già conseguiti in precedenza: in tali casi, quando si ritenesse di non dover ripresentare la relativa documentazione, è fondamentale specificare che dal rilascio dell'atto non sono intervenute variazioni nell'impianto produttivo e nell'attività svolta.

Guida Modulo DUA

Dichiarazione autocertificativa unica

Nel **quadro 10.8** devono essere barrate tutte le dichiarazioni generali. In esso, in particolare, viene richiesta la legittimazione alla presentazione della dichiarazione: nel caso di lavori edilizi, quando il dichiarante non è il proprietario dei locali, viene richiesto di allegare un suo atto d'assenso; analogamente, per variazioni in aziende esistenti, quando il dichiarante non sia il proprietario (ad esempio, il dichiarante è il titolare dell'esercizio in virtù di un affitto d'azienda), è richiesto di allegare un suo atto di assenso.

11. DATA E FIRMA

In questo quadro è necessario riportare la data di sottoscrizione, e il nominativo da tastiera del firmatario o dei firmatari.

In caso di pratica cointestata, riportare in questo quadro tutti i nominativi dei cointestatari della pratica (compresi tutti quelli indicati nei modelli F1).

È bene ricordare che l'indicazione della data è necessaria per individuare il giorno in cui la dichiarazione è sottoscritta, ma non ha alcuna rilevanza ai fini della decorrenza del titolo abilitativo: per questo vale infatti la sola data di trasmissione della documentazione al SUAPE.

PER SAPERNE DI PIÙ

L'art. 3 del D.P.R. n° 380/2001 definisce le diverse categorie di intervento edilizio, secondo la seguente declaratoria:

- a) **"interventi di manutenzione ordinaria"**, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) **"interventi di manutenzione straordinaria"**, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;
- c) **"interventi di restauro e di risanamento conservativo"**, gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne

Guida Modulo DUA

Dichiarazione autocertificativa unica

consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

- d) **"interventi di ristrutturazione edilizia"**, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;
- e) **"interventi di nuova costruzione"**, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
- e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
 - e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
 - e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
 - e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
 - e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti;
 - e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di

Guida Modulo DUA

Dichiarazione autocertificativa unica

nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) gli "**interventi di ristrutturazione urbanistica**", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Relativamente alle **destinazioni d'uso**, sono individuate le seguenti categorie funzionali:

- a) residenziale, ivi compresi i servizi strettamente connessi alla residenza;
- b) turistico-ricettiva;
- c) artigianale e industriale;
- d) direzionale, commerciale e socio-sanitaria;
- e) agricolo-zootecnica.

La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile. Costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ai fini urbanistici ogni forma di utilizzo di un immobile o di una singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare a una diversa categoria funzionale tra quelle sopra indicate.

Il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito. Il mutamento della destinazione d'uso da una categoria funzionale all'altra è regolamentato dallo strumento urbanistico generale comunale. Il mutamento della destinazione d'uso che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale 23 dicembre 1983, n. 2266/U o dalle norme dello strumento urbanistico comunale è consentito solo ove l'interessato, anche mediante la cessione di ulteriori aree, integri la quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d'uso.

Sono **interventi di edilizia libera soggetti a comunicazione** quelli definiti dall'art. 15, comma 2 della L.R. n° 23/1985 e s.m.i. ed in particolare i seguenti:

- Interventi di restauro e risanamento conservativo che non riguardino le parti strutturali dell'edificio
Compilare il quadro 3.5 e l'asseverazione tecnica (allegato A)
- Interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino le parti strutturali dell'edificio
- Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterano la sagoma dell'edificio

Guida Modulo DUA

Dichiarazione autocertificativa unica

- Interventi di risanamento dall'amianto
- Opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a 120 giorni
- Opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze eccezionali, contingenti e temporalmente determinate, anche di durata superiore a centoventi giorni, tali da poter essere rimosse immediatamente alla cessazione della necessità
- Manufatti occorrenti per l'installazione dei cantieri temporanei finalizzati all'esecuzione di lavori da realizzare legittimamente
- Vasche di approvvigionamento idrico e pozzi
- Interventi volti all'efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di stabilimenti industriali
- Muri di cinta e cancellate
- Installazione di allestimenti mobili di pernottamento e di pertinenze ed accessori funzionali a strutture esistenti e legittimamente autorizzate destinate all'esercizio dell'attività ricettiva all'aria aperta nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 4 bis della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) 2
- Installazione all'interno di specchi acquei demaniali di natanti, imbarcazioni, chiatte galleggianti o altre strutture al servizio della nautica destinate a finalità turistiche o turisticoricettive a condizione che gli allestimenti non determinino il permanente collegamento con il terreno o il fondale e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano di facile rimozione
- Realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo di piccole imbarcazioni e natanti da diporto, compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari
- Mutamenti di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale tra quelle indicate all'art. 11, comma 1 della L.R. n° 23/1985 e s.m.i. 2.2.15 - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili soggetti a semplice comunicazione ai sensi della Deliberazione G.R. n° 27/16 del 01/06/2011 (Allegare modello A24)

Guida Modulo DUA

Dichiarazione autocertificativa unica

Le **opere interne**, a seguito delle modifiche apportate all'art. 15 della L.R. 23/85 dalla L.R. n° 8/2015, non si possono più considerare come una categoria edilizia a sé stante. Le opere interne devono quindi essere ricondotte ad una delle categorie edilizie previste dalla L.R. n° 8/2015 e ss.mm.ii. ed al titolo abilitativo corrispondente: a seconda delle caratteristiche dell'intervento, si configurerà quindi una manutenzione ordinaria, ovvero una manutenzione straordinaria ecc.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L.R. n° 24/2016

Deliberazione G.R. N° 10/13 del 27/02/2018

Deliberazione G.R. N° 11/14 del 28/02/2017